

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. PASQUALIN CLAUDIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. PER ESSER ACCEDUTO NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CALCIO-MERCATO 2007/08 (27-31 AGOSTO 2007 - HOTEL QUARK DI MILANO), NONOSTANTE LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI**

La C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti:
- **INFLIGGE** al signor Pasqualin Claudio la sanzione della sospensione di mesi 3 a decorrere dalla revoca della sospensione in atto e comunque dalla nuova iscrizione all'Albo Agenti di Calciatori.

- 2) RICORSO DELLA SIG.RA COLASANTI ORIANA, UNITAMENTE AL FIGLIO ZACCHINO TIZIANO, NATO IL 23.6.1990 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLO STESSO IN FAVORE DELL'A.S. VIRTUS CISTERNA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla signora Colasanti Oriana, ai sensi dell'art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti all'Organo di prima istanza per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELLA SIG.RA COLASANTI ORIANA, UNITAMENTE AL FIGLIO ZACCHINO CORRADO, NATO IL 23.6.1990 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLO STESSO IN FAVORE DELL'A.S. VIRTUS CISTERNA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla signora Colasanti Oriana ai sensi dell'art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti all'Organo di prima istanza per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. ALLEGRINI GIOVANNI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMI 1, 2 E 4 E DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI

La C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, vista l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., ritenutane la congruità, dispone l'applicazione della sanzione della sospensione di mesi 2 e giorni 20.

Dichiara estinto il procedimento.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Dott. Antonio Patierno, Dr. Antonio Tumbiolo – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI:

1) SIG. CONTI PAOLO

2) SIG. CONTI CARLO

PER RISPONDERE ENTRAMBI DELLE VIOLAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., E DEGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 15 E ART. 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI

La C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti:

- **PROSCIOLIE** i sigg. Conti Paolo e Conti Carlo dal capo di incolpazione di cui al punto b) dell'atto di deferimento;

- **INFLIGGE** ai sigg. Conti Paolo e Conti Carlo la sanzione della "deplorazione" in ordine al capo di incolpazione di cui al punto c) dell'atto di deferimento, per violazione dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Agenti Calciatori.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 18 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete